



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N° 113 dell'8 Gennaio 2024

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ cr.puglia@lnd.it

☎ Diletta Mancini (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@lnd.it
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@lnd.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.loggiacco@lnd.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@lnd.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@lnd.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@lnd.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@lnd.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@lnd.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@lnd.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@lnd.it

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepuglia@pec.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.puglia@pec.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.puglia@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.puglia@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.puglia@pec.it
Ufficio Agonistica LND	✉ agonistica.puglia@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazionicoppe.puglia@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cp.brindisi@lnd.it m.damuri@lnd.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cp.foggia@lnd.it g.bozza@lnd.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cp.lecce@lnd.it a.gianfreda@lnd.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cp.maglie@lnd.it g.marra@lnd.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cp.taranto@lnd.it g.damicis@lnd.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@lnd.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria Romano (anche in qualità di Relatore), con la partecipazione dell'Avv. Livio Costantino (Componente), dell'Avv. Maria Agneta (Componente), del dott. Domenico Colella (Rappresentante A.I.A.) e del sig. Giuseppe Sforza (Segretario), nella riunione del 4 gennaio 2024 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO PROMOZIONE

Gara: Pol. Galatone – Atletico Tricase del 10/12/2023, in ordine al reclamo proposto dalla Pol. Galatone in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 98 del 14/12/2023, a mezzo della quale veniva comminata al giocatore Mirarco Alessandro la squalifica per quattro gare effettive ed al giocatore Fracella Benito Manolo la squalifica per quattro giornate effettive.

Oggetto: art. 36 co. 1 lettera A C.G.S.

Ritenuto in fatto

La Pol. Galatone trasmetteva preannuncio di reclamo in data 15/12/2023, seguito da tempestivo ricorso depositato telematicamente in cancelleria il 18/12/2023, a mezzo del quale chiedeva la riduzione delle squalifiche inflitte dal Giudice di prime cure ai tesserati Mirarco Alessandro e Fracella Benito Manolo, per la particolare tenuità del fatto, per la violazione del principio di gradualità e proporzionalità della sanzione – nonché per la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 36 co. 1 lettera A C.G.S., in combinato disposto con l'art. 13 co. 2 C.G.S.

Nel gravame la società ha riconosciuto espressamente i comportamenti tenuti dai propri tesserati e la loro responsabilità: ha altresì dichiarato di essere consapevole del fatto che le sanzioni applicate sono state commisurate nel minimo edittale previsto dalla recente novella, entrata in vigore nel maggio 2023.

Ciononostante ha ritenuto le sanzioni eccessivamente afflittive, se rapportate alle frasi proferite, ritenute “*di levatura modesta*”.

L'art. 36 co. 1 lettera A) C.G.S. è stato riformato a seguito della delibera del Consiglio Federale della FIGC del 19 aprile 2023, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 165/A del 20 aprile 2023 – che prevede che “*ai calciatori ed ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:.....a) per 4 giornate o a tempo determinato, in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara*”.

Nel caso di specie il tesserato Mirarco Alessandro – che rivestiva anche la qualità di capitano, ha proferito all'indirizzo dell'arbitro l'espressione “*porco di Dio, li muerti tua*”: in ragione della condotta irrispettosa tenuta nei confronti del direttore di gara e della qualità rivestita, la Corte non ravvisa alcuna valida motivazione per ridurre la squalifica inflittagli.

Il tesserato Fracella Benito Manolo, già precedente ammonito, gridava l'espressione “*coglione*” all'indirizzo dell'arbitro: nel corso dell'audizione espletata durante l'udienza, il calciatore ha tenuto a sottolineare di aver proferito una singola parola irrispettosa (ovvero offensiva) e di non essere mai stato né espulso né ammonito durante la corrente stagione sportiva.

La Corte ha effettuato una verifica documentale, da cui ha desunto che tale tesserato non è stato mai espulso né durante la stagione 2022-2023 né durante la corrente stagione sportiva 2023-2024: inoltre nel corso di quest'ultima non risulta mai essere stato ammonito, prima della gara oggetto di reclamo.

Sul punto si richiama la decisione n. 218 del 23/3/2022, emessa dalla Corte Sportiva d'Appello Nazionale, secondo cui *"il Collegio ritiene che sia comunque possibile attenuare il rigore sanzionatorio dell'imputazione in addebito, ai sensi dell'art. 13 co. 2 del codice, a mente del quale gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze idonee a giustificare una diminuzione della sanzione. E invero, nel caso in esame, non può di certo essere obliata l'accertata correttezza curriculare del sig. e l'assenza a suo carico di specifici precedenti disciplinari nella corrente stagione sportiva di guisa che, esclusa ogni ipotesi di recidiva, il suo particolare vissuto si presta ad essere favorevolmente valutato ai fini di una riduzione della sanzione"*.

La Corte ritiene che il comportamento tenuto dal Fracella nelle ultime due stagioni sportive giustifichi l'applicazione al caso di specie dell'art. 13 co. 2 C.G.S., con conseguente riduzione della squalifica da 4 a 3 giornate.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta,

DELIBERA

- 1) di confermare la squalifica per 4 giornate di gara, comminata al calciatore Mirarco Alessandro;
- 2) di ridurre a 3 giornate di gara la squalifica comminata al calciatore Fracella Benito Manolo;
- 3) di non addebitare la tassa reclamo, stante il parziale accoglimento dello stesso.

Il Presidente e Relatore
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 8 Gennaio 2024

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria Romano (anche in qualità di relatore), con la partecipazione dell'Avv. Livio Costantino (Componente), dell'Avv. Maria Agneta (Componente), del dott. Domenico Colella (Rappresentante A.I.A.) e del sig. Giuseppe Sforza (Segretario), nella riunione del 4 gennaio 2024 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 17

Gara: Atletico Copertino – ASD Fabrizio Miccoli del 26/11/2023, in ordine al reclamo proposto dalla ASD Fabrizio Miccoli in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Lecce, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 30/11/2023 della Delegazione Provinciale di Lecce, a mezzo della quale veniva comminata la squalifica per 4 gare effettive al tesserato D'Aversa Simone.

Oggetto: art. 76 comma 3 C.G.S.

premesse che

- la decisione del Giudice Sportivo Territoriale operante presso la Delegazione Provinciale di Lecce è stata pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 30/11/2023;
- la ASD Fabrizio Miccoli ha trasmesso - a mezzo PEC - preannuncio di reclamo in data 1/12/2023;
- nessun reclamo è stato depositato presso la segreteria della Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nel termine previsto dall'art. 76 co. 3 C.G.S.;

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente

DELIBERA

- 1) di non essere tenuta a pronunciare, ai sensi dell'art. 76 co. 3 C.G.S.;
- 2) per l'effetto di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Presidente e Relatore
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 8 Gennaio 2024

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Alessandro AMATO (Relatore), dell'Avv. Maria Giulia COLETTI (Componente) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione dell'8 Gennaio 2024, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO PROMOZIONE

Gara: A.C.D. VIRTUS LOCOROTONDO 1948 – A.S.D. COPERTINO CALCIO del 10/12/2023 (Reclamo della società A.C.D. VIRTUS LOCOROTONDO 1948 in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 98 del 14/12/2023 del Comitato Regionale Puglia.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) di respingere il reclamo presentato dalla società A.C.D. Virtus Locorotondo 1948;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

Il Relatore
Alessandro AMATO

Il Presidente
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 8 Gennaio 2024

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, anche in qualità di Relatore, con la partecipazione dell'Avv. Alessandro AMATO (Componente), dell'Avv. Maria Giulia COLETTI (Componente) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione dell'8 Gennaio 2024, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Gara: A.S.D. VIRTUS SAN PANCRAZIO – A.S.D. SAVA CALCIO del 10/12/2023 (Reclamo della società A.S.D. SAVA CALCIO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 98 del 14/12/2023 del Comitato Regionale Puglia.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 3) di dichiarare irricevibile il reclamo, ai sensi degli artt. 48 comma 2 e 76 comma 2 C.G.S.;
- 4) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

Il Presidente e Relatore
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 8 Gennaio 2024

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Maria Giulia COLETTI (Relatore), dell'Avv. Alessandro AMATO (Componente) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione dell'8 Gennaio 2024, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO ECCELLENZA

Gara: A.S.D. UGENTO – A.S.D. A. TOMA MAGLIE del 10/12/2023 (Reclamo della società A.S.D. UGENTO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 98 del 14/12/2023 del Comitato Regionale Puglia.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 5) di respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. Ugento;
- 6) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

Il Relatore
Maria Giulia COLETTI

Il Presidente
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 8 Gennaio 2024

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, anche in qualità di Relatore, con la partecipazione dell'Avv. Alessandro AMATO (Componente), dell'Avv. Maria Giulia COLETTI (Componente) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione dell'8 Gennaio 2024, ha adottato il seguente provvedimento:

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI
CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI UNDER 15**

Gara: A.S.D. NICK CALCIO BARI – A.S.D. NICASSIO del 10/12/2023 (Reclamo della società A.S.D. NICASSIO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Bari di cui al Comunicato Ufficiale n. 23 del 14/12/2023 della Delegazione Provinciale di Bari.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art. 76 comma 3 C.G.S.;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

Il Presidente e Relatore
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 8 Gennaio 2024

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

RINVIO UDIENZA

DEFERIMENTO n. 13712/1084pf 22-23/GC/SA/fda del 23 Novembre 2023 Diego Panico - Antonio Fiorello - ASD San Pietro Vernotico.

Il Tribunale Federale Territoriale, a seguito richiesta della procura Federale della F.I.G.C., essendo stata fissata l'udienza della Corte Federale d'Appello alla data del 16 Gennaio 2024

RINVIA

alla riunione del 22/01/2024, alle ore 16.00, per la decisione sul procedimento.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia l'8/1/2024.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci